CXXXI SEDUTA

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 1954

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente BO

INDICE

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 5301

« Istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari » (359) (Seguito della discussione):

BERTONE 5316
BRAITENBERG 5313, 5314
BUIZZA 5311
CIASCA 5309
FORTUNATI 5304, 5315, 5318
PASTORE Raffaele 5308, 5309
PESENTI, *relatore di minoranza* 5309 5311, 5314 5319
RISTORI 5308
ROFFI 5310
STURZO 5310
TRABUCCHI 5315
TREMELLONI, *Ministro delle finanze* 5303 e *passim*
ZOLI 5316
ZOTTA, *relatore di maggioranza* . 5302 e *passim*

Votazioni a scrutinio segreto 5306, 5319

Relazioni:

Trasmissione da parte del Ministro della pubblica istruzione 5301

La seduta è aperta alle ore 11.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'8 giugno, che è approvato.*

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE, Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge, di iniziativa:

del senatore Russo Salvatore:

« Particolari disposizioni per gli impiegati del ruolo speciale transitorio del personale scientifico e direttivo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità » (570);

dei senatori Russo Salvatore e Cermignani:

« Trasformazione in posti di ruolo ordinario o di ruolo transitorio ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio, istituiti con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 » (571);

del senatore Braschi:

« Norme per la circolazione su strade delle trattrici e macchine agricole » (572).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e assegnati alle Commissioni competenti.

Trasmissione di relazione da parte del Ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro della pubblica istruzione, in conformità a quanto era stato deliberato dal Senato

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

con l'approvazione dell'ordine del giorno dei senatori Russo Salvatore, Banfi, Donini e Roffi, avvenuto, nella seduta del 7 aprile 1954, in occasione della discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ha inviato una relazione circa i criteri di assegnazione ad enti e ad associazioni di corsi di scuola popolare.

Tale relazione è depositata in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari » (359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari ».

Come il Senato ricorda, nel corso della seduta precedente sono stati svolti i numerosi emendamenti presentati sull'articolo 3.

Invito pertanto la maggioranza della Commissione ad esprimere il proprio avviso.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Onorevole Presidente, ieri sera si è sospesa la seduta nella prospettiva di dare il tocco finale ad accordi che in linea sostanziale sembravano già raggiunti in ordine alla questione delle cooperative, che in definitiva è l'unica che ci tiene divisi, in quanto, tutto sommato, il disegno di legge, salvo questioni di dettaglio, sembra che sia accettato, e nell'impostazione e nella sua spiegazione, da ogni parte dell'Assemblea.

Si voleva giungere dunque ad un accordo sul problema delle cooperative: uno dei tanti tentativi che si sono ripetuti, direi quasi quotidianamente, dal giorno in cui il disegno di legge è stato sottoposto all'esame della Commissione. Si voleva giungere cioè qui in Aula ad un accordo, perchè in definitiva la finalità è comune. Nulla ci divide in ordine alla bella e suggestiva idea di una collaborazione di capitale e di lavoro, idea che trova la sua sanzione nella Costituzione. Si voleva giungere ad una formulazione che potesse registrare in pieno questo solerte e zelante interessamento comune in favore dell'opera di individualità e di personalità che tanto simpaticamente contraddistingue la produzione italiana nei mercati mondiali.

Come ho ricordato in precedenza si era anche consolidato questo nostro sforzo portando i limiti, che prima erano stabiliti in una misura che poteva apparire non adeguata, a 2 milioni per il capitale sottoscritto versato ed a 5 milioni per il patrimonio imponibile calcolato ai sensi dell'articolo 4.

Dirò di più. Nei tentativi di accordo si è giunti anche oltre e sembrava che la questione fosse definita per sempre con uguale soddisfazione per tutti. Ieri sera l'accordo cioè è stato raggiunto sulle seguenti cifre: da 2 milioni il limite per il capitale sottoscritto e versato veniva portato a 3 milioni, il patrimonio imponibile da 5 milioni a 7, mentre, come ebbi l'onore di annunziare ieri, noi abbiamo accettato una proposta che veniva da parte del senatore Trabucchi di ridurre l'aliquota del 15 per cento per il super reddito ai 10 per cento e nell'accordo di ieri il 10 per cento è stato portato al 9 per cento.

L'accordo dunque sembrava definitivo e pregammo l'onorevole Presidente di sospendere la seduta per potere in tal maniera ottenere anche quel crisma formale che ciascun gruppo deve dare all'accordo stesso. Purtroppo l'accordo ha però vissuto non dirò la spazio di un mattino, ma quello di una sola sera. Si sperava peraltro che rinviando a stamani la discussione, la notte avrebbe portato consiglio. Neanche questo è avvenuto ed ora ci troviamo un'altra volta divisi. Noi che, allo scopo di giungere ad eliminare qualsiasi malinteso ed a dimostrare al massimo — se ve ne era bisogno — il nostro attaccamento all'istituto cooperativistico, avevamo superato misure che si rendeva logico fissare, manteniamo comunque questa ulteriore linea cioè le cifre di 5, di 7 e di 9, così come ho detto testè. È l'unica risposta che possiamo dare ed è il massimo che si possa fare per l'istituto cooperativistico in Italia.

Vi è poi l'emendamento del senatore Menghi il quale nella sua sostanza può essere accettato. Il senatore Menghi è preoccupato — e la sua preoccupazione è esatta — che questa dizione « nei limiti del normale ciclo produtti-

vo agrario » usata dal testo della Commissione possa per avventura racchiudere un motivo ostativo alla applicazione in linea generale di questa norma di favore che noi andiamo a creare per le cooperative agrarie, in quanto poi qui entra in campo l'interpretazione degli Uffici del catasto che è molto sottile, molto ristretta nell'applicazione della legge sul reddito agrario. Noi accettiamo dunque il suggerimento del senatore Menghi e partanto il suo emendamento su questo punto è anche il nostro con la sostituzione — e ciò perchè sia ben chiaro il concetto — della circonlocuzione « nei limiti del normale ciclo produttivo agrario » coi termini « la prima trasformazione », volendo con ciò intendere che si concede questa agevolazione facendo proseguire i gradi di questa lavorazione e quindi comprendendo la purificazione, la vinificazione, ciò che era nei voti appunto del senatore Menghi.

Vi è poi un emendamento del senatore Roda che riporta qui la questione delle aziende municipalizzate.

Onorevole Roda, cosa dire in risposta alla sua sempre garbata e fine dimostrazione? È un punto di vista che ci distacca molto: noi siamo d'accordo su quanto ella dice in ordine alla funzione mediatrice, calmieratrice delle aziende municipalizzate. Ma si è detto: nel disegno di legge l'esenzione vi è quando le aziende municipalizzate agiscono in regime di monopolio e qui non vi è questione. In regime di monopolio non sorge preoccupazione per alcuno, non vi è l'idea della concorrenza. Guardi, senatore Roda; qui concorrenza non si vuole intendere nel senso esoso, qui per concorrenza si esprime un concetto solo: le aziende municipalizzate debbono affermarsi, debbono far valere la loro efficacia, la loro virtù non già per privilegi fiscali che esse ottenessero per avventura, non già per un trattamento di favore da parte dello Stato, ma proprio perchè esse vengono a mettere in essere un principio per cui l'organo pubblico che si attenti ad essere anche un organo industriale sa fare, essendo lontano da idee speculative, meglio di quel che potrebbe fare la impresa privata che è unicamente preoccupata del guadagno. Ma se per avventura questa azienda municipalizzata riesce a dominare il mercato non già per questa virtù — ed è qui che sta la sua spinta calmieratrice — ma perchè ha ottenuto un beneficio dallo Stato, allora, senatore Roda, questa azienda municipalizzata non ha indubbiamente alcun merito, perchè essa avanza a carico della collettività, a spese dello Stato. È questo che noi non vogliamo, e questo naturalmente offende le altre imprese che si trovano sullo stesso piano e debbono sfruttare totalmente la loro capacità; è una offesa che non può essere legittimata in sede legislativa. Per questa ragione dunque l'esenzione viene mantenuta nei limiti fissati dalla legge.

Vi è poi l'emendamento Buizza che sostanzialmente può essere accettato, anche in quanto tende ad estendere il numero 7 comprendendovi anche gli istituti di studio. Vorremmo pregare il collega Buizza di accettare questa dizione, se no faremmo un polpettone; infatti quando si vuole spiegare molto, si finisce non già con l'illuminare l'interprete, ma con il rendere più complicata l'indagine, il lavoro di interpretazione. Ed allora potremmo formulare questo articolo così al punto 7: « I corpi scientifici, le accademie, le fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche di esperienze e ricerche, gli istituti di studio e di sperimentazione di interesse generale non aventi fini, nè attività di lucro ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riflette gli emendamenti relativi alle cooperative ho già detto ieri il mio pensiero, ed oggi il relatore di maggioranza ha aggiunto altre considerazioni che condivido.

Per quanto riguarda il problema delle aziende municipalizzate, che non agiscono in condizioni di monopolio, debbo ripetere quanto ho già detto nel mio intervento dell'altra sera al Senato. Non è possibile mettere imprese, che agiscono sul piano concorrenziale, in posizione di partenza diversa dal punto di vista fiscale. È essenziale che quando Comuni e Provincie possiedono aziende a carattere industriale o commerciale, le quali non agiscono in condizioni di monopolio, queste siano nelle

stesse condizioni, in cui agiscono dal punto di vista fiscale le aziende private.

È evidente, onorevole Roda, che il giorno in cui questa imposta sarà applicata, non sarà certo il fatto che noi possiamo esentare le aziende municipalizzate, che indurrà le aziende private a non presentarsi al C.I.P. per chiedere un aumento delle tariffe in relazione a questo nuovo aggravio. Nel caso in cui noi esentassimo le aziende municipalizzate, avremmo senza dubbio questo risultato, che le aziende private presenterebbero la documentazione al C.I.P. dei loro oneri ed aggiungerebbero, evidentemente, quegli oneri che derivano dalla presente legge fiscale. Sarebbe quindi impossibile dar luogo a due tariffe, l'una per le aziende municipalizzate, e l'altra per le aziende private.

D'altra parte debbo ripetere quello che ho detto più volte, che non è alla legge fiscale che si può chiedere l'aiuto per far espandere determinate forme aziendali o determinati istituti. Se voi ritenete che questi istituti abbiano bisogno di aiuti, di particolare assistenza, questo è compito della parte spesa del bilancio. Qui noi siamo in sede fiscale e quindi dobbiamo pensare alle esigenze della generalità del tributo; ogni deviazione da questa generalità potrà essere esaminata in sede di bilancio delle spese, non certo in sede di bilancio delle entrate.

Sono d'accordo con il relatore di maggioranza anche per quanto riguarda l'emendamento Buizza.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, ella mantiene i suoi emendamenti?

FORTUNATI. Li mantengo.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione. Si dia lettura dell'articolo 3.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3.

Sono esenti dalla imposta istituita con la presente legge:

1) le società cooperative di lavoro e di consumo e quelle aventi per scopo la trasformazione o manipolazione, nei limiti del normale ciclo produttivo agrario, dei prodotti conferiti dai soci, ancorchè provvedano alla vendita dei prodotti per conto dei soci stessi, se il capitale sociale versato non supera lire 2 milioni ed il patrimonio, determinato a mente dell'articolo 4, non supera lire 5 milioni, nonchè le società cooperative a responsabilità illimitata. L'esenzione compete semprechè le cooperative siano rette con i princìpi e la disciplina della mutualità e nello statuto siano espressamente previste le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le condizioni indicate alle lettere *a*) e *b*) del predetto articolo 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni;

2) le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Camere di commercio, le aziende dello Stato e le aziende comunali e provinciali che gestiscano di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico;

3) i consorzi di bonifica, miglioramento, irrigazione e per opere idrauliche;

3-*bis*) gli Istituti autonomi per le case popolari e le aziende autonome di case popolari dipendenti da Regioni, Provincie e Comuni;

4) le opere pie e gli istituti ed enti di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti, nonchè gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

5) le società di mutuo soccorso;

6) gli istituti di istruzione che non hanno scopo di lucro;

7) i corpi scientifici, le accademie, le fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali.

Metto anzitutto ai voti il principio dell'articolo 3, sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« Sono esenti dalla imposta istituita con la presente legge: ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora ai numerosi emendamenti presentati dai senatori Fortunati, Giacometti ed altri. Si dia lettura del primo.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Al n. 1), sostituire il primo periodo col seguente:

" le società cooperative, il cui capitale sociale versato non supera lire 5 milioni, o lire 20 milioni se si tratta di consorzi di cooperative e di cooperative di costruzione di case popolari ed economiche a proprietà indivisa " »;

« Alla fine del secondo periodo del punto 1), aggiungere le seguenti parole: " e per di più sia espressamente stabilito il divieto di ogni ripartizione di utili e di qualsiasi trasformazione in società ordinarie " ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'emendamento successivo.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Al n. 1), sostituire il primo periodo con il seguente:

" le società cooperative il cui capitale sociale versato non supera lire 4 milioni, o lire 15 milioni se si tratta di consorzi di cooperative e di cooperative di costruzione di case popolari ed economiche a proprietà indivisa " »;

« Alla fine del secondo periodo del punto 1), aggiungere le seguenti parole: " e per di più sia espressamente stabilito il divieto di ogni ripartizione di utili e di qualsiasi trasformazione in società ordinarie " ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'emendamento seguente.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Al n. 1), sostituire il primo periodo con il seguente:

" le società cooperative, il cui capitale sociale versato non supera lire 3 milioni, o lire 10 milioni se si tratta di consorzi di cooperative e di cooperative di costruzione di case popolari ed economiche a proprietà indivisa " »;

« Alla fine del secondo periodo del punto 1), aggiungere le seguenti parole: " e per di più sia espressamente stabilito il divieto di ogni ripartizione di utili e di qualsiasi trasformazione in società ordinarie " ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento successivo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Al numero 1), sostituire il primo periodo con il seguente:

" Le società cooperative, il cui capitale sociale versato non supera lire 2 milioni, o lire 5 milioni se si tratta di consorzi di cooperative e di cooperative di costruzione di case popolari ed economiche a proprietà indivisa " »;

« Alla fine del secondo periodo del punto 1), aggiungere le seguenti parole: " e per di più sia espressamente stabilito il divieto di ogni ripartizione di utili e di qualsiasi trasformazione in società ordinarie " ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'emendamento che segue.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Al numero 1), sostituire il primo periodo con il seguente:

" le società cooperative, il cui capitale sociale versato non supera lire 5 milioni, o 20 milioni se si tratta di consorzi di cooperative e di cooperative di costruzione di case popolari ed economiche a proprietà indivisa, ed il cui patrimonio non supera lire 70 milioni, o lire 140 milioni se si tratta di consorzi di cooperative e di cooperative di costruzione di

case popolari ed economiche a proprietà indivisa " »;

« Alla fine del secondo periodo del punto 1), aggiungere le seguenti parole: " e per di più sia espressamente stabilito il divieto di ogni ripartizione di utili e di qualsiasi trasformazione in società ordinarie " ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Procediamo oltre.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Al numero 1), sostituire il primo periodo con il seguente:

" le società cooperative, il cui capitale sociale versato non supera lire 4 milioni, o 15 milioni se si tratta di consorzi di cooperative e di cooperative di costruzione di case popolari ed economiche a proprietà indivisa, ed il cui patrimonio non supera lire 50 milioni, o lire 100 milioni se si tratta di consorzi di cooperative e di cooperative di costruzione di case popolari ed economiche a proprietà indivisa " »;

« Alla fine del secondo periodo del punto 1), aggiungere le seguenti parole: " e per di più sia espressamente stabilito il divieto di ogni ripartizione di utili e di qualsiasi trasformazione in società ordinarie " ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'emendamento successivo.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Al numero 1), sostituire il primo periodo con il seguente:

" le società cooperative, il cui capitale sociale versato non supera lire 3 milioni, o 10 milioni se si tratta di consorzi di coopertive e di cooperative di costruzione di case popolari ed economiche a proprietà indivisa, ed il cui patrimonio non supera lire 25 milioni, o lire 50 milioni se si tratta di consorzi di cooperative e di cooperative di costruzione di case popolari ed economiche a proprietà indivisa " »;

« Alla fine del secondo periodo del punto 1), aggiungere le seguenti parole: " e per di più sia espressamente stabilito il divieto di ogni ripartizione di utili e di qualsiasi trasformazione in società ordinarie " ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ultimo emendamento della serie.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Al numero 1), sostituire il primo periodo con il seguente:

" le società cooperative, il cui capitale sociale versato non supera lire 2 milioni, o 5 milioni se si tratta di consorzi di cooperative e di cooperative di costruzione di case popolari ed economiche a proprietà indivisa, ed il cui patrimonio non supera lire 10 milioni, o lire 20 milioni se si tratta di consorzi di cooperative e di cooperative di costruzione di case popolari ed economiche a proprietà indivisa " »;

« Alla fine del secondo periodo del punto 1), aggiungere le seguenti parole: " e per di più sia espressamente stabilito il divieto di ogni ripartizione di utili e di qualsiasi trasformazione in società ordinarie " ».

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Fortunati ed altri 29 senatori hanno richiesto che la votazione su questo emendamento sia fatta a scrutinio segreto.

Dichiaro pertanto aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agostino, Alberti, Amadeo, Amigoni, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Angrisani, Arcudi, Artiaco, Asaro, Azara,

Banfi, Baracco, Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Battista, Bellora, Bertone, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bosco, Bosi, Bosia, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Buizza, Busoni, Bussi,

Cadorna, Calauti, Caldera, Canevari, Carboni, Carelli, Caristia, Caron, Cemmi, Cerica, Cermignani, Ceschi, Cianca, Ciasca, Clemente, Colombi, Corbellini, Cornaggia Medici, Corsini, Criscuoli,

De Bacci, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Carlo, De Luca Luca, De Pietro, Di Rocco, Donini,

Elia,

Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Ferrari, Ferretti, Fiore, Flecchia, Focaccia, Fortunati,

Galletto, Gavina, Gerini, Gervasi, Giacometti, Giustarini, Gramegna, Grammatico, Granzotto Basso, Grava, Grieco, Guariglia, Guglielmone,

Jannaccone,

Lamberti, Lepore, Liberali, Locatelli, Longoni, Lorenzi, Lubelli, Lussu,

Magliano, Magrì, Mancinelli, Mancino, Martini, Marzola, Mastrosimone, Menghi, Merlin Angelina, Messe, Molè, Molinelli, Montagnani, Morandi, Moro,

Nasi, Negri, Negroni,

Page, Palermo, Pallastrelli, Pannullo, Papalia, Pasquali, Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Pelizzo, Pellegrini, Perrier, Pesenti, Petti, Pezzini, Piechele, Piola, Porcellini, Prestisimone, Pucci,

Raffeiner, Ragno, Ravagnan, Restagno, Riccio, Ristori, Rizzatti, Roda, Roffi, Rogadeo, Romano Domenico, Roveda, Russo Luigi, Russo Salvatore,

Salomone, Santero, Schiavi, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Selvaggi, Sibille, Smith, Spagnolli, Spallino, Spano, Spasari, Spezzano, Stagno, Sturzo,

Taddei, Terracini, Terragni, Tessitori, Tibaldi, Tirabassi, Tomè, Trabucchi, Tupini, Turani,

Valenzi, Valmarana, Vanoni, Varaldo, Voccoli,

Zane, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta, Zucca.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito i Senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(*I Senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'ultimo della serie di emendamenti presentati dai senatori Fortunati ed altri sul n.1 dell'articolo 3:

Votanti	181
Maggioranza	91
Favorevoli	74
Contrari	107

(*Il Senato non approva*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'emendamento presentato dai senatori Menghi, Carelli, De Giovine, Selvaggi, Zelioli Lanzini, De Bosio e Angelilli.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Sostituire al n. 1 i numeri seguenti:

" 1) le società cooperative di lavoro e di consumo e quelle aventi per scopo la trasformazione o manipolazione o vendita collettiva di prodotti agricoli conferiti soltanto dai soci diretti produttori, se il capitale sociale versato non supera lire 2 milioni ed il patrimonio sociale , determinato a mente dell'articolo 4, non supera lire 5 milioni. L'esenzione compete semprechè le cooperative siano rette con i princìpi e la disciplina della mutualità e nello statuto siano espressamente previste le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le condizioni indicate alle lettere *a*) e *b*) del predetto articolo 26 non

sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni;

" 1-*bis*) le società cooperative a responsabilità illimitata semprechè forniscano beni, servizi ed occasioni di lavoro soltanto ai propri soci. Esse possono, tuttavia, compiere operazioni con estranei solo quando le leggi speciali lo prevedano espressamente ed alle condizioni e colle limitazioni stabilite dalle leggi stesse; " ».

PRESIDENTE. Faccio presente che i senatori Trabucchi, Cornaggia Medici, Gerini, Zotta, De Luca Carlo e De Giovine hanno proposto di sostituire al primo periodo del n. 1) di questo emendamento il seguente: « Le società cooperative di lavoro e di consumo e quelle aventi per scopo la prima trasformazione o la manipolazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci produttori, ancor che provvedano alla vendita dei prodotti per conto dei soci stessi, se il capitale sociale versato non superi lire 3 milioni ed il patrimonio, determinato a mente dell'articolo 4, non superi i 7 milioni ».

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sulla proposta di modificazione dei senatori Trabucchi ed altri.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Come ho annunziato prima, la Commissione l'accetta.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo periodo del n. 1 dell'articolo 3 nel testo proposto dai senatori Trabucchi ed altri, che sostituisce quello proposto dai senatori Menghi ed altri. Chi approva questo emendamento, accettato dalla Commissione e dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

PASTORE RAFFAELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE RAFFAELE. Non so perchè si voglia restringere alle sole cooperative di lavoro e di consumo la norma, senza pensare che ci sono le cooperative agricole composte di contadini, e ciò significa mettere queste cooperative alla mercè degli agenti delle imposte.

Bisognerebbe poi aggiungere il richiamo alle cooperative di pesca.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Le cooperative di pescatori sono cooperative di lavoro.

PASTORE RAFFAELE. Purchè la stessa interpretazione sia data dagli uffici fiscali sia per le cooperative di pescatori che per le cooperative agricole che hanno i requisiti stabiliti dall'articolo 23 del decreto-legge 14 dicembre 1947, n. 1577.

PRESIDENTE. Metto ai voti la rimanente parte del n. 1, che è identica nel testo proposto dalla Commissione e in quello dell'emendamento Menghi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

RISTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RISTORI. Siccome il Ministro, sia pure fra la disattenzione generale, ha affermato che le cooperative di pescatori ed agricole rientrano fra le cooperative di lavoro, vorrei che questa dichiarazione fosse sottolineata ufficialmente.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Ho detto che le cooperative di pescatori (non di pesca) sono cooperative di lavoro, e quindi sono comprese nel testo approvato; lo stesso si dica per le cooperative di braccianti agricoli.

PASTORE RAFFAELE. E quelle di cui parla l'articolo 26 del decreto 14 dicembre 1947?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. In quanto rientrino nell'emendamento del senatore Trabucchi.

PASTORE RAFFAELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE RAFFAELE. Il decreto-legge 14 dicembre 1947 stabiliva alcune categorie di cooperative: cooperative di consumo, di lavoro, agricole (per le quali è specificato il modo di costituzione) della pesca, edilizie. Ora noi favoriamo solo due categorie. Dobbiamo provvedere invece anche per le altre.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, il Senato ha già votato. Ella ha chiesto che il Ministro esprimesse il suo pensiero e il Ministro lo ha espresso. Ora dobbiamo proseguire nella votazione dell'articolo.

PESENTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESENTI, *relatore di minoranza*. Vorrei allora chiedere al Ministro, dato che ha dichiarato qui al Senato la sua interpretazione sulle mie richieste, di impegnarsi a fare una circolare agli uffici perchè si conformino a questa interpretazione. Non deve avvenire che gli uffici non ne tengano conto.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Non posso fin d'ora impegnarmi per una circolare quando il provvedimento è ancora all'esame del Parlamento. Posso però affermare che nelle istruzioni che darò, non appena la legge sarà approvata, si terrà conto delle dichiarazioni che ho fatto in questa sede.

PRESIDENTE. Metto ai voti il n. 1-*bis* dell'emendamento dei senatori Menghi ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento dei senatori Fortunati, Giacometti ed altri, tendente a sopprimere, nel numero 2 dell'articolo, le parole: « di fatto in regime di monopolio ».

Invito la maggioranza della Commissione e il Governo ad esprimere su di essa il loro avviso.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria per le ragioni già dette.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Ho già espresso il mio avviso contrario.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il n. 2 dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il n. 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il n. 3-*bis*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il n. 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il n. 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al n. 6.

CIASCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIASCA. L'espressione riferita ad istituti di istruzione « purchè non abbiano scopi di lucro », non mi sembra sufficientemente chiara, o almeno è tale che l'agente del fisco potrebbe riscontrare gli estremi del lucro anche quando si tratti di tasse scolastiche pagate in istituti

privati, o quando si corrispondano rette per istituzioni parascolastiche, dopo-scuola, internati, pensionati, ecc. Le cifre corrisposte a questo titolo, cioè a scopo di istruzione e di educazione, a mio parere, non costituiscono lucro, ma sono un corrispettivo di servizi effettivamente resi e che, a buon titolo, sono da ritenere null'altro che integrazione, ed integrazione necessaria delle lezioni e dell'insegnamento. È questo il sistema inglese, svizzero ed americano dei « colleges » a fianco delle scuole statali, sistema che si va estendendo e generalizzando, e che si è rivelato utile per i discenti e tranquillizzante per le famiglie.

Domando pertanto che l'onorevole Ministro dichiari esplicitamente che le dette istituzioni parascolastiche, post-scolastiche surricordate ed aventi finalità culturali non debbono andare confuse con altre organizzazioni di vera e propria speculazione, che considerano la scuola come mezzo di investimento di capitali.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ha qualcosa da dire al riguardo?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze.* Non ho nulla da dire.

STURZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STURZO. Io non comprendo la reticenza del Ministro in materia. Quando noi abbiamo discusso in Commissione di questo argomento, è stata introdotta la frase « non aventi scopo di lucro », ed è stato detto molto chiaramente che gli istituti scolastici che sono in gran parte diffusi in Italia e promossi e diretti in prevalenza da suore o da frati, non possono essere riguardati come istituti aventi scopo di lucro. Il Ministro Vanoni allora presente consentì in questa precisazione. Ora io avrei desiderato — ed avevo pregato il relatore di farlo — che nella relazione fosse fatto un chiaro cenno a questo riguardo, mentre questo cenno nella relazione è stato molto ma molto sommario.

Desidererei pertanto adesso un chiarimento in materia, anche perchè ci è stato riferito che il sistema dell'amministrazione finanzaria è questo: quando un istituto fa pagare una tassa si intende che il suo scopo sia di lucro. Se seguiamo questo concetto tutti gli istituti scolastici italiani saranno obbligati al pagamento dell'imposta.

Voci dalla sinistra. Ma per le cooperative non si è chiesta alcuna distinzione.

STURZO. Pertanto mi sembra necessario che questo punto sia chiarito; fo appello al relatore.

ROFFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROFFI. Un simile chiarimento, su una materia così particolare, ci sembra affatto inutile. Dovremmo addentrarci in una lunghissima discussione per sapere se queste scuole hanno o no un fine di lucro. Noi riteniamo che l'abbiano. Vuol dire che di volta in volta, nell'applicare la legge, si appurerà se i singoli istituti abbiano o meno il fine di lucro, ma non si può stabilire *a priori* che tale fine non hanno.

ZOTTA, *relatore di maggioranza.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza.* Reputo invece che questo chiarimento debba essere dato perchè la questione è stata posta in Commissione in altri termini, e il senatore Sturzo ha detto che il chiarimento dato dalla relazione è insufficiente.

Gli istituti di istruzione possono avere una finalità di lucro o possono avere soltanto una finalità di istruzione. In altri termini l'istruzione può essere un mezzo o un fine: questa è la discussione che si fece in Commissione. Per alcuni istituti l'istruzione è un mezzo per raggiungere il fine di lucro, e questi istituti non sono compresi nell'esenzione; ma quando l'istruzione è un fine da raggiungere, allora si entra nella sfera delle esenzioni. E poichè nel concetto di istruzione va compresa anche l'assistenza, ad esempio il collegio, come nel sistema inglese, cui ha fatto riferimento il col-

lega Ciasca, si intende che anche queste opere accessorie, che tuttavia mirano esclusivamente ad una finalità di istruzione, vadano comprese nella sfera delle esenzioni.

PESENTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESENTI, *relatore di minoranza*. La discussione che si è accesa in seno alla Commissione, è stata vivissima, appunto perchè qui bisogna evitare che si contrabbandino come istituti aventi per unico scopo l'istruzione, una serie di istituti i quali, facendo pagare delle rette ed avendo dei bilanci, determinano degli utili particolari a privati o ad enti. A me pare che il fatto stesso che questi enti si presentino come enti tassabili in base a bilancio, indichi già sostanzialmente il loro scopo di lucro, altrimenti si tratterebbe di altre istituzioni che possono essere società private, associazioni, ma non tenute a presentare bilancio a norma della presente legge. Si può dire che quasi certamente gli enti che presentano bilanci a norma della presente legge hanno scopo di lucro. L'esenzione deve essere concessa a fondazioni di carattere particolare, tassativamente indicate. Noi abbiamo ricordato in Commissione delle istituzioni che sono di studio, che non hanno degli introiti e che possono avere un bilancio, ma non sono appunto tassabili ai fini della ricchezza mobile. Hanno solo un capitale di fondazione, dei contributi che servono per il mantenimento dell'istituto, e si ricordava proprio l'Istituto di studi in onore dell'onorevole Sturzo, qui presente. Sono istituti che non hanno entrate regolari vere e proprie, ma solo contributi volontari. Allora non si presentano sotto quelle forme societarie o di enti che sono tenuti a presentare il bilancio e sono sottoposti a tassazione di ricchezza mobile. Ecco perchè mi pare che si debba adottare una interpretazione restrittiva e che comunque sia indicato chiaramente che sono solo gli enti di studio che non hanno scopo di lucro che non sono assoggettabili all'imposta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il numero 6 dell'articolo in discussione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al n. 7. Ricordo che il senatore Buizza ha proposto di aggiungere ad esso le parole: « gli istituti di studio e di sperimentazione di interesse generale a favore dell'economia agricola nazionale, non aventi scopo di lucro ».

Se non ho mal capito, mi pare che la Commissione accetti questo emendamento con una piccola modifica.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione accetta questo emendamento, con la seguente formulazione: « gli istituti di studio e di sperimentazione di interesse generale non aventi fini nè attività di lucro ».

PRESIDENTE. Senatore Buizza, accetta la modifica proposta dalla Commissione al suo emendamento?

BUIZZA. L'accetto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il n. 7 nel seguente testo modificato:

« 7) i Corpi scientifici, le Accademie, le Fondazioni e Associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali, gli Istituti di studio e di sperimentazione di interesse generale non aventi fini nè attività di lucro ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia adesso lettura dell'articolo 3 nel testo modificato.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3.

Sono esenti dalla imposta istituita con la presente legge:

1) le società cooperative di lavoro e di consumo e quelle aventi per scopo la prima trasformazione o la manipolazione dei prodotti agricoli dei soci conferiti da soci produt-

tori, ancorchè provvedano alla vendita dei prodotti per conto dei soci stessi, se il capitale sociale versato non superi lire 3 milioni ed il patrimonio, determinato a mente dell'articolo 4, non superi i 7 milioni. L'esenzione compete semprechè le cooperative siano rette con i princìpi e la disciplina della mutualità e nello statuto siano espressamente previste le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le condizioni indicate alle lettere *a*) e *b*) del predetto articolo 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni;

1-*bis*) le società cooperative a responsabilità illimitata semprechè forniscano beni, servizi ed occasioni di lavoro soltanto ai propri soci. Esse possono, tuttavia, compiere operazioni con estranei solo quando le leggi speciali lo prevedano espressamente ed alle condizioni e colle limitazioni stabilite dalle leggi stesse;

2) le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Camere di commercio, e aziende dello Stato, e le aziende comunali e provinciali che gestiscano di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico;

3) i consorzi di bonifica, miglioramento, irrigazione e per opere idrauliche;

3-*bis*) gli Istituti autonomi per le case popolari e le aziende autonome di case popolari dipendenti da Regioni, Province e Comuni;

4) le opere pie e gli istituti ed enti di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti, nonchè gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

5) le società di mutuo soccorso;

6) gli istituti di istruzione che non hanno scopo di lucro;

7) i corpi scientici, le accademie, le fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali e gli istituti di studio e di sperimentazione di interesse generale non aventi fini nè attività di lucro.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sia lettura dell' articolo 4, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

CAPO II.

Oggetto della imposta.

Art. 4.

Il patrimonio imponibile è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) capitale sottoscritto e versato delle società o patrimonio netto degli altri enti risultante dal bilancio;

b) riserve ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura, risultanti dal bilancio, e saldi attivi di rivalutazione monetaria, con esclusione delle riserve e dei saldi destinati alla copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi;

c) utili di esercizi precedenti riportati a nuovo.

Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono:

a) le perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo;

b) una somma pari alla quota del valore integrale di bilancio dei beni immobili gratuitamente reversibili al concedente, corrispondente al tempo già decorso della concessione. I relativi accantonamenti di ammortamento finanziario concorrono a formare il patrimonio imponibile.

Nei confronti delle società ed associazioni estere, considerate nel secondo comma dell'articolo 2, il capitale imponibile è costituito da tutti i capitali destinati alle operazioni nello Stato, oppure dai capitali complessivi impiegati nello Stato, ove questi siano superiori a quelli destinati, risultanti al 31 dicembre di ogni anno.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 5.

Il reddito imponibile è costituito dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

a) reddito netto o perdita netta accertati o accertabili agli effetti della imposta di ricchezza mobile di categoria *B;*

b) redditi dominicale e agrario risultanti dagli estimi catastali dei terreni, maggiorati con i coefficienti stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva;

c) redditi dei fabbricati, valutati a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219;

d) interessi attivi, non valutati nella determinazione del reddito di categoria *B* della società o dell'ente, compresi quelli relativi a titoli di qualsiasi specie; dividendi; utili derivanti da partecipazioni e ogni altro reddito non compreso nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), con detrazione delle spese e passività afferenti a tali redditi e non detratte nella determinazione del reddito netto di categoria *B;*

e) stipendi, compensi ed assegni, che non rappresentino semplice rimborso di spesa, corrisposti ad amministratori della società o dell'ente od a soci, quando eccedano le normali retribuzioni valutate ogni volta che sia possibile con riferimento ai contratti collettivi di lavoro per i prestatori d'opera che svolgano mansioni della stessa natura nella medesima azienda o in aziende similari, e le somme relative siano state ammesse in detrazione nella determinazione del reddito di categoria *B* della società o dell'ente. Tale disposizione non si applica nei confronti delle società le cui azioni siano quotate in Borsa, limitatamente agli stipendi, compensi ed assegni deliberati ai sensi dell'articolo 2389 del Codice civile e che risultino dalle contabilità sociali.

Ai fini del presente articolo si tengono in calcolo anche i redditi che in forza di leggi speciali sono esenti dalle imposte relative, ivi compresi quelli che sotto qualsiasi forma, anche sostitutiva, godono di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti d'imposta.

Dall'importo che ne risulta si detraggono le imposte ordinarie afferenti i redditi, ancorchè riguardanti i tre esercizi precedenti, di cui non si sia tenuto conto nella determinazione dei redditi indicati nel primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Il senatore Braitenberg ha proposto di sostituire il testo della lettera *a*) con il seguente:

« *a*) risultato positivo o negativo dell'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* ».

Il senatore Braitenberg ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BRAITENBERG. Il mio emendamento ha piuttosto carattere formale, perchè non vuole modificare il concetto che ha indotto la Commissione ad emendare il punto *a*), ma vuol mettere in rilievo che il reddito netto e la perdita netta siano da considerarsi in senso fiscale e non in senso economico.

Ritengo che tanto la Commissione che il Governo potrà acconsentire alla forma da me proposta che mi pare più chiara di quella della Commissione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio parere su questo emendamento.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Sono perfettamente d'accordo con il senatore Braitenberg. Soltanto lo pregherei di lasciare inalterata la dizione del testo della Commissione, dichiarando che in ordine al concetto che egli intende attribuire a questo testo noi siamo concordi. È il risultato fiscale che va tenuto presente, poichè qui vi è in considerazione una disposizione la quale consente la detrazione di

tutte le spese relative ai titoli di Stato, la quale porterebbe ad un risultato negativo dal punto di vista fiscale, ma non dal punto di vista economico.

Sulla sostanza siamo quindi d'accordo. La questione è soltanto di forma. Vorrei pregare il senatore Braitenberg dopo questo chiarimento di consentire che passi la forma usata dalla Commissione; sono sicuro che non potrà sorgere nessuna preoccupazione di interpretazione.

PRESIDENTE. Senatore Braitenberg, insiste nel suo emendamento?

BRAITENBERG. Onorevole Presidente, io vorrei insistere, perchè non capisco per quale ragione la Commissione non voglia accettare una formula che mi pare più chiara.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Onorevole Braitenberg, accettiamo la sua formula.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. A me pare una questione di natura puramente terminologica. Comunque mi sembra più chiara l'espressione « reddito o perdita » anzichè l'altra « risultato positivo o negativo dell'accertamento ». Sono del parere che potrebbe essere conservata la dizione proposta inizialmente dalla Commissione.

Ad ogni modo il Senato è arbitro di decidere come ritiene più opportuno.

PESENTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESENTI, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, intenderei dire alcune parole di chiarimento generale sul punto *a*) dell'articolo appunto perchè voglio chiedere all'onorevole Ministro di precisare il suo pensiero riguardo alla determinazione del reddito imponibile di categoria *B* per quanto riguarda le cooperative. Vorrei pregare l'onorevole Ministro delle finanze di provvedere a che gli uffici finanziari interpretino la legge sulla ricchezza mobile più giustamente, cioè appunto secondo obiettivi stabiliti dalla legge e non secondo una prassi che è purtroppo invalsa e che è contro la legge. Chiedo che nell'accertare il reddito delle cooperative ai fini dell'imposta di ricchezza mobile gli uffici seguano scrupolosamente il principio della tassazione in base al bilancio. Invece purtroppo si verifica quasi sempre che si facciano degli accertamenti congetturali tenendo conto del giro di affari, il quale se ha una certa importanza per le ditte private non lo ha certamente per le cooperative. Ed infine che gli uffici considerino le cooperative in quanto società di persone che hanno di mira non il lucro capitalistico, ma il servizio a vantaggio comune e che possono avere delle temporanee, limitate differenze attive o passive di gestione ma non profitti, per cui nelle cooperative di consumo non sono tassabili i ristorni e nelle cooperative di lavoro le restituzioni e i rimborsi che si attuano per prestazioni gratuite o parzialmente gratuite fornite dai soci. Questi princìpi che corrispondono ad una esatta interpretazione della legge sulla ricchezza mobile devono essere rispettati. È poi dovere degli uffici di segnalare immediatamente al competente Ministero del lavoro quelle cooperative che non osservassero il principio di mutualità. Però se le cooperative osserveranno tali princìpi si tenga conto di questi punti che io ho espresso nella determinazione del reddito imponibile di categoria *B*. Poichè in questo modo evidentemente i profitti o meglio i redditi di categoria *B* che oggi vengono accertati per cifre così rilevanti, si ridurranno notevolmente con un giusto beneficio per le cooperative, dico giusto perchè previsto dalla legge fiscale.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Per quel che riguarda l'accertamento del reddito delle cooperative ai fini dell'imposta di ricchezza mobile concordo con quanto ha detto il senatore Pesenti, e cioè che gli uffici debbano attenersi e rispettare il principio della tassa-

zione in base al bilancio. Se vi sono dei casi nei quali ciò non avviene, pregherei che mi venissero segnalati.

D'altra parte il senatore Pesenti sa che nella legge sull'accertamento, attualmente in discussione dinanzi al Senato, noi abbiamo proposto, proprio all'articolo 1 di essa, che gli accertamenti devono essere motivati, pena la nullità.

PRESIDENTE. Metto ai voti il principio dell'articolo 5 e la lettera *a*) nel testo proposto dal senatore Braitenberg, che la Commissione ha accettato e per il quale il Governo si è rimesso al Senato. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti la lettera *b*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti la lettera *c*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti la lettera *d*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Alla lettera *e*), dai senatori Fortunati, Minio, Roda, De Luca Luca, Giustarini, Voccoli, Pesenti, Molinelli, Marzola, Giacometti, Asaro, Gavina e Zucca, è stato proposto di sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

« La presente disposizione non si applica alle retribuzioni corrisposte ai soci di società cooperative e loro consorzi ».

Il senatore Fortunati ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FORTUNATI. Siamo stati costretti a presentare questo emendamento semplicemente perchè il relatore di maggioranza non ha riportato, così come si era convenuto, l'accordo raggiunto in Commissione. In Commissione fu discusso a lungo il testo della lettera *e*). Il collega Trabucchi propose formalmente che l'ultimo periodo fosse eliminato, cioè che non si fosse fatto un trattamento preferenziale alle società le cui azioni sono quotate in borsa. Fu eseguita una regolare votazione e l'emendamento proposto dal collega Trabucchi fu accolto.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Diamo atto dell'esattezza.

FORTUNATI. Nelle successive discussioni, quando venne in esame il problema del trattamento delle cooperative, lo stesso collega Trabucchi annunziò che sarebbe stato addirittura presentato un ordine del giorno, secondo cui le retribuzioni ai soci delle cooperative non potevano essere considerate alla stregua delle retribuzioni ai soci delle altre società, in quanto i soci delle società cooperative, se riescono ad avere un trattamento lievemente superiore a quello che si può ottenere attraverso i minimi salariali dei contratti collettivi, lo hanno proprio attraverso lo sforzo della loro organizzazione mutualistica. Non si riuscirebbe a capire perchè i soci delle società cooperative di lavoro dovessero essere colpiti per ricevere un salario lievemente superiore ai minimi fissati nei contratti collettivi. La cosa è anche grave perchè si tratta di un tipo di lavoro in cui l'assimilazione alle altre condizioni di mercato è estremamente facile.

Di qui il nostro emendamento che, da un certo punto di vista, è semplicemente sostitutivo di un testo che già la Commissione aveva revocato, e, per la parte innovatrice, non è altro che la concretizzazione dell'ordine del giorno che il collega Trabucchi aveva assicurato che sarebbe stato da lui presentato in assemblea.

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. È esatto e credo che anche i miei colleghi della maggioranza della Commissione ricordino che abbiamo ritenuto di togliere quest'ultimo inciso « tale disposizione non si applica nei confronti delle società le cui azioni siano quotate in borsa » perchè ritenevamo che non ci fosse ragione per fare una disparità di trattamento fra le società le cui azioni sono quotate in borsa, e le altre, a favore delle prime. Invece nei riguardi dell'aggiunta è vero che avevamo detto di presentare

un ordine del giorno in questo senso, ma altro è un ordine del giorno e altro un emendamento, anche perchè la questione involge la possibilità di accertamento dei sopra-stipendi, dei compensi cioè al di sopra della media, agli effetti della ricchezza mobile. Come si sa, infatti, il complesso di queste norme di legge si ricollega alle norme di legge sulla ricchezza mobile.

In Commissione ci eravamo dichiarati disposti ad un ordine del giorno perchè i soci delle cooperative come remunerazione del loro lavoro personale potessero avere un compenso maggiore di quello stabilito dai contratti collettivi. Noi siamo infatti dell'opinione che per tali retribuzioni le cooperative non possano essere tassate agli effetti della imposta di ricchezza mobile.

Ma, ripeto, dal dire che siamo di questa opinione all'introdurre un emendamento in questa legge, il passo è lungo. Pertanto sono personalmente contrario all'emendamento proposto, ripetendo di essere invece favorevole a un voto perchè la semplice maggioranza delle remunerazioni dei soci lavoratori delle cooperative sia considerata come esente anche dalla imposta sulla ricchezza mobile. D'altra parte credo che il principio sia già in linea di fatto attuato.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. La Commissione concorda con le dichiarazioni del senatore Trabucchi. Aggiungerò che, quando si svolgono discussioni in sede di Commissione, ho l'abitudine di prendere nota delle osservazioni che si fanno per poter poi ricapitolare le discussioni stesse. Uso fare stampare tali note, come credo sia a conoscenza di tutti i colleghi. Ora ho qui la prima bozza della discussione di correzione del testo governativo e trovo infatti che questa disposizione contenuta nell'ultimo periodo della lettera *e*) risulta soppressa.

ZOLI. Domando di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Mi sembra che l'emendamento del senatore Fortunati, specialmente dopo le dichiarazioni della Commissione, sia stato definito inesattamente emendamento sostitutivo. Siamo di fronte, in realtà, ad un emendamento soppressivo e ad un emendamento aggiuntivo.

FORTUNATI. L'ho già chiarito.

ZOLI. Sì, ma non vorrei che fosse messo in votazione come puro e semplice emendamento sostitutivo. In sostanza la Commissione ha riconosciuto che si tratta di un errore di stampa e che l'ultimo periodo della lettera *e*) deve essere soppresso indipendentemente da ogni sostituzione. Se noi votassimo l'emendamento Fortunati come emendamento sostitutivo, coloro che non sono d'accordo sull'aggiunta proposta dal senatore Fortunati, si troverebbero nella necessità di votare contro la rettifica e quindi anche contro la soppressione del periodo, che invece è necessaria. Pertanto, dopo i chiarimenti della Commissione, si dovrebbe votare anzitutto la soppressione dell'ultimo comma, e quindi a titolo di emendamento aggiuntivo, il nuovo periodo proposto dal senatore Fortunati. Diversamente leghiamo due cose che sono distinte.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti della Commissione e del senatore Zoli, se nessun altro domanda di parlare, metto anzitutto ai voti la soppressione dell'ultimo periodo della lettera *e*): « Tale disposizione non si applica nei confronti delle società le cui azioni siano quotate in Borsa, limitatamente agli stipendi, compensi ed assegni deliberati ai sensi dell'articolo 2389 del Codice civile e che risultino dalle contabilità sociali ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento dei senatori Fortunati, Minio ed altri, tendente ad aggiungere alla lettera *e*) le parole: « La presente disposizione non si applica alle retribuzioni corrisposte ai soci di società cooperative e loro consorzi ».

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Mi associo alle considerazioni che ha fatto il senatore Trabucchi in ordine al voto che egli ha espresso a nome della maggioranza della Commissione; sono contrario all'emendamento Fortunati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Fortunati ed altri, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti la lettera *e*) nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ora ai voti gli ultimi tre commi dell'articolo 5, sui quali non sono stati presentati emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Si dia lettura dell'articolo 5 nel testo modificato.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 5.

Il reddito imponibile è costituito dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

a) risultato positivo o negativo dell'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *B*;

b) redditi dominicale e agrario risultanti dagli estimi catastali dei terreni, maggiorati con i coefficienti stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva;

c) redditi dei fabbricati, valutati a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219;

d) interessi attivi, non valutati nella determinazione del reddito di categoria *B* della società o dell'ente, compresi quelli relativi a titoli di qualsiasi specie; dividendi; utili derivanti da partecipazioni e ogni altro reddito non compreso nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), con detrazione delle spese e passività afferenti a tali redditi e non detratte nella determinazione del reddito netto di categoria *B*;

e) stipendi, compensi ed assegni, che non rappresentino semplice rimborso di spesa, corrisposti ad amministratori della società o dell'ente od a soci, quando eccedano le normali retribuzioni valutate ogni volta che sia possibile con riferimento ai contratti collettivi di lavoro per i prestatori d'opera che svolgano mansioni della stessa natura nella medesima azienda o in aziende similari, e le somme relative siano state ammesse in detrazione nella determinazione del reddito di categoria *B* della società o dell'ente.

Ai fini del presente articolo si tengono in calcolo anche i redditi che in forza di leggi speciali sono esenti dalle imposte relative, ivi compresi quelli che sotto qualsiasi forma, anche sostitutiva, godono di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti d'imposta.

Dall'importo che ne risulta si detraggono le imposte ordinarie afferenti i redditi, ancorchè riguardanti i tre esercizi precedenti, di cui non si sia tenuto conto nella determinazione dei redditi indicati nel primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

CAPO III.

Misura dell'imposta.

Art. 6.

L'imposta si applica con l'aliquota dello 0,75 per cento sul patrimonio imponibile indicato nell'articolo 4 e del 15 per cento sulla parte del reddito, indicato nell'articolo 5, che ecceda il 6 per cento del patrimonio imponibile.

PRESIDENTE. A questo articolo i senatori Fortunati, Minio, Roda, De Luca Luca, Giacometti, Asaro, Voccoli, Molinelli, Giustarini, Zucca, Gavina e Marzola hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Aggiungere, in fine all'articolo, i seguenti commi:

" L'imposta è ridotta del 50 per cento per le società ed enti il cui reddito, calcolato a norma dell'articolo 5, non superi 5 milioni di lire;

del 25 per cento qualora il reddito sia superiore a 5 e inferiore a 20 milioni di lire.

" Per le società aventi reddito superiore a 250 milioni di lire l'imposta è aumentata del 25 per cento.

" Le riduzioni non si applicano alle società ed enti che godono delle agevolazioni previste negli articoli seguenti. È data però facoltà ai contribuenti di optare in via definitiva per il trattamento più favorevole " ».

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FORTUNATI. Nelle risposte che il Ministro delle finanze ha dato alle nostre argomentazioni, sono state ricordate le forme attraverso cui nei vari Paesi l'imposta sulle società è applicata. Se io non ho mal inteso e se mal non ricordo quello che anch'io ho letto, in tutti i Paesi l'imposta è progressiva, con una gamma di aliquote che crescono al crescere del reddito. È evidente che dal punto di vista generale, l'impostazione è viziata dall'approvazione già effettuata del primo comma, in quanto non viene preso come punto di riferimento, per il volume del reddito imponibile, tutto il reddito, ma solo il reddito che eccede il 6 per cento del patrimonio imponibile.

Però, se è vero che in questo modo possono risultare esenti, almeno per la parte commisurata al reddito, soggetti passivi dell'imposta anche con notevole volume di reddito, per lo meno pensiamo che, per i contribuenti che risulteranno soggetti al tributo, per le società, cioè, il cui reddito fiscale ecceda il 6 per cento del patrimonio imponibile, sia possibile, opportuno e necessario introdurre un criterio di progressività. Esso poteva essere studiato in forma più analitica e più estesa di quel che non risulti dall'emendamento da noi proposto.

Noi ci siamo limitati ad individuare tre gruppi di società, che potremo chiamare le piccole, le medie, le grandi società. Il gruppo delle piccole società, è costituito dalle società, il cui reddito fiscale (non il reddito che eccede il 6 per cento del patrimonio imponibile), non supera 5 milioni di lire. Le medie società sono state distinte in due classi: una classe è data dalle società il cui reddito fiscale è superiore a 5 e inferiore a 20 milioni; l'altra classe è data dalle società, il cui reddito fiscale va da 20 milioni a 250 milioni. Vengono infine le grandi strutture capitalistiche, costituite dalle società il cui reddito fiscale supera i 250 milioni.

Debbo assicurare i colleghi e l'onorevole Ministro che la nostra proposta non sposta in alcun modo il gettito. Anzi, con ogni probabilità, il gettito verrà ad accrescersi, in quanto, se è vero che sono previste due classi di reddito in cui l'aliquota è ridotta rispettivamente del 50 per cento e del 25 per cento, è anche vero che è prevista una classe in cui l'aliquota è aumentata del 25 per cento, e, data la concentrazione del reddito esistente nella struttura delle società per azioni, non vi è dubbio che la classe, per cui si prevede l'aumento, compensa le diminuzioni previste per le prime due classi. L'emendamento risponde quindi ad un criterio razionale di progressività, ad una prassi diffusa nei Paesi in cui il tributo sulle società ha già una esperienza di applicazione, ai princìpi costituzionali; e tende soprattutto, proprio nel primo periodo di applicazione, ad attenuare in misura notevole i danni che possono derivare dai parametri introdotti nella legge per la determinazione del carico tributario, vale a dire capitale e patrimonio imponibile, e rapporto tra reddito fiscale e patrimonio fiscale. Pensiamo di avere esposto in modo abbastanza chiaro i princìpi che ci hanno ispirato, che rispondono ad una esigenza profonda, che riteniamo debba essere oggi soddisfatta, degli orientamenti tributari e politico-economici. Noi sentiamo la

necessità di compiere ogni sforzo perchè le piccole e medie strutture produttive si trovino in condizioni di poter essere liberate dalle strettoie del mercato dominato dai profitti monopolistici. Se non compiamo uno sforzo continuo in questo senso, ogni qualvolta vengono predisposti strumenti di politica economica e tributaria, rischiamo veramente e di costruire schemi astratti, o, nell'applicazione concreta e malgrado ogni diversa intenzione, di favorire oggettivamente le grandi strutture a danno delle piccole e medie.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. A nome della maggioranza della Commissione ho già ampiamente esposto nella discussione generale le ragioni che inducono la medesima a esprimere parere contrario.

PESENTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESENTI, *relatore di minoranza*. Come relatore di minoranza voglio ancora ricordare al Ministro i pochi dati che ho riportato nella mia relazione e cioè che l'82,50 per cento delle società per azioni avevano nel 1951 un capitale inferiore ai 10 milioni e che meno del 2 per cento delle società aveva un capitale superiore ai 250 milioni.

L'emendamento proposto recherebbe un vantaggio alla piccola e media produzione; sarebbe consono ai princìpi delle Costituzione e corrisponderebbe anche alle legislazioni straniere che prevedono tutte una progressione di imposta. Inoltre aumenterebbe il gettito fiscale in quanto che aumenterebbe lievemente l'imposta per i grandi gruppi monopolistici. Ecco perchè richiamo il Ministro alla sua responsabilità come uomo politico, perchè non voglio che nel nostro Paese, a differenza di tutti gli altri, ancora una volta si violi l'articolo 53 della Costituzione

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere il suo avviso.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Della questione fu discusso ampiamente in Commissione ed i membri della Commissione finanze e tesoro conoscono esattamente quale è il pensiero del Governo.

Questa imposta ha già, per la parte commisurata al reddito, una leggera progressività. Ora sarebbe imprudente, in questo momento, prima ancora di una esperienza nuova, determinare dei parametri di progressività. Ciò darebbe anche un lavoro notevolissimo agli uffici, che accrescerebbe le difficoltà di una prima applicazione della legge.

Quindi, per il momento, sono contrario all'emendamento proposto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Avverte che, sull'emendamento aggiuntivo all'articolo 6, proposto dai senatori Fortunati ed altri e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, è stata presentata una richiesta di votazione per appello nominale dal senatore Marzola e da altri 21 senatori. Essendo stata però presentata successivamente richiesta di votazione a scrutinio segreto dal senatore Zelioli Lanzini e da altri 22 senatori, quest'ultima, a norma del Regolamento, prevale sulla prima.

Dichiaro pertanto aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agostino, Amadeo, Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Angrisani, Artiaco, Asaro, Azara,

Banfi, Baracco, Barbareschi, Bardellini, Battista, Bellora, Bertone, Bisori, Bitossi, Boccassi, Boggiano Pico, Bosco, Bosi, Bosia, Braccesi, Braintenberg, Braschi, Bruna, Buizza, Busoni, Bussi,

Cadorna, Calauti, Cappellini, Carboni, Carelli, Caristia, Carmagnola, Caron, Cemmi, Cermignani, Ceschi, Cianca, Clemente, Colombi, Corbellini, Cornaggia Medici, Corsini, Crollalanza,

De Bacci, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Carlo, De Luca Luca, De Pietro, Di Rocco, Donini,

Elia,

Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Ferrari, Ferretti, Fiore, Flecchia, Focaccia, Fortunati, Franza,

Galletto, Gava, Gavina, Gerini, Gervasi, Giacometti, Giustarini, Gramegna, Grammatico, Granzotto Basso, Grava, Grieco,

Iorio,

Lamberti, Leone, Lepore, Locatelli, Longoni, Lorenzi, Lussu,

Magliano, Magrì, Mancinelli, Mancino, Marina, Martini, Marzola, Mastrosimone, Menghi, Merlin Angelina, Messe, Molè, Molinelli, Montagnani, Morandi, Moro,

Negri, Negroni,

Page, Palermo, Papalia, Pasquali, Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Pelizzo, Pellegrini, Pesenti, Pezzini, Piechele, Piola, Ponti, Porcellini, Pucci,

Raffeiner, Ragno, Ravagnan, Restagno, Riccio, Ristori, Rizzatti, Roda, Roffi, Roveda, Russo Luigi, Russo Salvatore,

Saggio, Santero, Schiavone, Scoccimarro, Selvaggi, Sereni, Sibille, Spagnolli, Spallicci, Spallino, Spano, Spezzano, Stagno,

Terracini, Terragni, Tibaldi, Tirabassi, Tomè, Trabucchi, Turani,

Vaccaro, Valenzi, Valmarana, Vanoni, Varaldo, Voccoli,

Zagami, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta, Zucca.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i Senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(*I Senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento aggiuntivo all'articolo 6 proposto dai senatori Fortunati ed altri:

Votanti	166
Maggioranza	84
Favorevoli	73
Contrari	93

(*Il Senato non approva*).

Il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta.

Oggi seduta pubblica alle ore 16,30, anzichè alle 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 13,20.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti